

## COMMISSIONE IV

## GIUSTIZIA

103.

## SEDUTA DI MERCOLEDÌ 26 GENNAIO 1983

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE LUIGI DINO FELISETTI

INDI

DEL VICEPRESIDENTE MARIA TERESA GRANATI CARUSO

## INDICE

	PAG.
<b>Disegno e proposta di legge</b> (Seguito della discussione e rinvio):	
Istituzione del giudice di pace ( <i>Approvato dal Senato</i> ) (2976);	
PAZZAGLIA ed altri: Compensi per i giudici conciliatori e requisiti per la nomina (295) . . . . .	1331
PRESIDENTE . . . . .	1331, 1332, 1337, 1338
BOATO MARCO . . . . .	1332
DELL'ANDRO RENATO, <i>Relatore</i> . . . . .	1337
GARGANI GIUSEPPE, <i>Sottosegretario di Stato, per la grazia e la giustizia</i> . . . . .	1337
GRANATI CARUSO MARIA TERESA . . . . .	1332, 1337
MANNUZZU SALVATORE . . . . .	1332

**La seduta comincia alle 11,45.**

PIERLUIGI ONORATO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente. (*È approvato*).

Seguito della discussione del disegno di legge: Istituzione del giudice di pace (Approvato dal Senato) (2976) e della proposta di legge Pazzaglia ed altri: Compensi per i giudici conciliatori e requisiti per la nomina (295).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata del disegno di legge: « Istituzione del giudice di pace », già approvato dal Senato nella seduta del 13 novembre del 1981 e della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Pazzaglia ed altri: « Compensi per i giudici conciliatori e requisiti per la nomina ».

Propongo di aggiornare il dibattito sull'argomento in discussione al termine della riunione del Comitato dei nove, che è stato convocato per l'esame degli emendamenti concernenti le nuove norme a tutela della libertà sessuale, che saranno

VIII LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 26 GENNAIO 1983

discusse in aula oggi pomeriggio. Pongo in votazione tale proposta.

(È approvata).

**La seduta, sospesa alle 11,40, è ripresa alle 13,10.**

MARIA TERESA GRANATI CARUSO. Ritengo che sia difficile affrontare un argomento di rilievo come quello dell'istituzione del giudice di pace ad un'ora così tarda, con la presenza soltanto di cinque colleghi e dopo oltre un'ora di attesa del rappresentante del Governo. Desidero precisare che non stiamo chiedendo un rinvio della discussione, ma che intendiamo soltanto avanzare un rilievo di natura politica ed una protesta per il modo in cui siamo costretti a lavorare.

Qualche giorno fa siamo stati sollecitati dal Governo ad accelerare l'iter di tutta una serie di disegni di legge ed è stata lamentata la lentezza con cui questa Commissione esamina i provvedimenti di sua competenza, ma vorrei sottolineare che tale responsabilità non deve essere sempre fatta ricadere sulla Commissione: talvolta essa è anche del Governo che, magari per ragioni le più valide, si fa aspettare.

MARCO BOATO. Mi associo alle osservazioni della collega Granati Caruso, considerando che il disagio non riguarda soltanto il comportamento del Governo, ma anche l'assenza dei rappresentanti degli altri gruppi.

PRESIDENTE. Pur riconoscendo validità alle osservazioni dei colleghi, devo tuttavia rilevare che il ministro oggi è a Palermo per le note e drammatiche vicende e che il rappresentante del Governo, in attesa che i lavori della Commissione riprendessero in sede legislativa, si è allontanato aspettando di essere chiamato per tornare. Per quanto riguarda la scarsa presenza dei membri della Commissione, vorrei rilevare che alcuni colle-

ghi sono trattenuti per impegni informali attinenti ai lavori della Commissione.

SALVATORE MANNUZZU. I dibattiti del recente inizio dell'anno giudiziario hanno dato conferma della disfunzione gravissima dei servizi di giustizia; una disfunzione generalizzata, che colpisce l'intera rete e che si qualifica sostanzialmente come un vero e proprio dissesto.

Non voglio entrare nel merito di chi siano le responsabilità; è un discorso che pongo tra parentesi perché l'abbiamo già fatto e ci impegniamo a farlo ancora. Oggi, replicando a ciò che ha detto il ministro di recente sul tema del giudice di pace e sulle riforme, va rimarcato che se le riforme non si varano e non si attuano la responsabilità non è del Parlamento: la responsabilità va ricercata nella carenza di volontà politica da addebitarsi innanzi tutto al Governo ed alla maggioranza che lo sorregge. È emblematico in tal senso l'iter di una riforma significativa, quella relativa alla competenza del pretore, che giace da lungo tempo in Senato.

Mi riferisco alle responsabilità del Governo e della maggioranza; non si possono schivare responsabilità che riguardano settori ben individuati del quadro politico, nei quali il Governo affonda le sue radici. Tralasciamo tuttavia questa *querelle*. La realtà è che dobbiamo prendere atto della quotidiana umiliazione della domanda di giustizia, che in molti casi non viene più nemmeno proposta, resta sommersa; dobbiamo prendere atto che viene sempre più a mancare la tutela dei diritti dei cittadini, sia in sede penale sia in sede civile, e che la giustizia rischia di diventare giustizia solo per gli abbienti, o di esprimersi in modo abnorme con il carcere, così come è oggi il carcere.

In questo quadro complessivo la riforma per l'istituzione del giudice di pace rappresenta un intervento essenziale ed una soluzione che ha già dato frutti positivi in quasi tutti i paesi dell'occidente. Al riguardo, il gruppo comunista non da oggi ha formulato indicazioni ed ha proposto scelte, scelte che sono tradizionali

per noi ed alle quali rispondiamo con un carico di elaborazioni specifiche.

In proposito desidero rilevare che per noi è indilazionabile una soluzione rapida per la normativa oggi al nostro esame; però riteniamo che quanto è stato prospettato nel dibattito svolto nella precedente seduta, sul decreto-legge e sullo stralcio — che poi si equivalgono — da un lato comporti una soluzione debole e dall'altro possa produrre l'insabbiamento della riforma. Quali sarebbero infatti i risultati di sole modifiche in termini di competenza? Resterebbe uguale il carico di pretori: tribunali e corti di appello avrebbero uno sgravio del 40-50 per cento del loro carico d'affari; il carico dei conciliatori aumenterebbe in proporzione. Ora i conciliatori, come sono oggi, si trovano in grado di sopportare questa mole di lavoro? La risposta non può che essere negativa.

La realtà è che qualsiasi spostamento di competenze si voglia disegnare può solo sorreggersi su una riforma ordinamentale, che consenta ai giudici di far fronte alla grave mole di affari da cui verrebbero ad essere gravati.

Si tocca così il tema della riforma dell'ordinamento giudiziario; alla quale non da oggi il gruppo comunista assegna priorità. Su questo tema generale dell'ordinamento giudiziario, e su quello specifico del giudice di pace, noi riteniamo non possibile una razionalizzazione, una politica dei due tempi. Inattuabile, prima ancora che non produttiva. Troviamo conforto anche in opinioni espresse fuori dalla nostra parte politica: già al Senato il senatore Valiante mostrava disagio nei confronti di meri interventi di restauro dell'esistente; e qui il relatore onorevole Dell'Andro ha detto che è necessario scegliere fra democratizzazione e razionalizzazione proprio quando si parla di giudici di pace, ha lamentato che questa scelta non si sia voluta fare. Perché una razionalizzazione non è possibile? Perché il dissesto della giustizia è strutturale: in questa situazione non è possibile vincere la disfunzione dei servizi giudiziari se non con il rinnovamento degli istituti.

La questione conciliatore-giudice di pace a me sembra esemplare per una conferma di quanto ho detto. In epoca non lontana, il conciliatore risolveva i quattro quinti delle questioni civili. Oggi, invece, soltanto il 6 per cento degli affari civili grava sul conciliatore, ed i tempi di decisione sono insopportabili, dal momento che per decidere necessitano una media di 423 giorni per causa. Quindi è evidente il logorio, il deterioramento dell'istituto. Oggi, il conciliatore è una specie più estinta che in via di estinzione. Domandarcene le cause è rilevante: una riforma può soltanto costruirsi su una analisi attenta del perché di un logorio così totale. Ritengo che per questa analisi occorran due considerazioni. La prima riguarda quella che è stata la stagione del conciliatore: una stagione in cui la società aveva connotati prevalentemente rurali ed un ceto di notabili assolveva a funzioni sociali rilevanti. I conciliatori venivano estratti da questo notabilitato: la natura onoraria dell'incarico era compensata da altre gratificazioni, appunto la stessa ratifica dell'essere notevole, di un consenso sociale già acquisito. E le risposte di giustizia che venivano date da conciliatori così connotati erano credibili, in quanto erano omogenee al sistema dei valori dato, ad un assetto gerarchico tradizionale dei rapporti sociali. Ora, tutto questo è finito. Quel sistema di valori e di gerarchie non esiste più, e i notabili ne sono travolti. Sono intervenute grandi trasformazioni culturali, sociali e politiche; trasformazioni che non possiamo non registrare anche al momento di accingerci a questa riforma istituzionale. Nella società sono preminenti due domande: una relativa ad un mutamento degli assetti, nel senso della uguaglianza, con l'emergere di nuovi interessi e nuovi soggetti; e l'altra, conseguente, di una diversa rappresentatività. Perfino i vuoti di partecipazione a me pare siano, in sostanza, segno della mancanza di spazi adeguati.

Ma c'è un'altra considerazione: un secolo fa, quando il conciliatore aveva un milione di cause e le decideva, il limite di valore di esse era di trenta lire, pari

a 75 mila di oggi. Ciò significa che il conciliatore era giudice della piccola litigiosità. Oggi, però, con la fine della società rurale, la piccola litigiosità è scomparsa, non esiste più. Allora, come mantenere quella figura di giudice affidandogli una grande, diversa fascia del contenzioso giuridico?

Alle considerazioni che ho svolto vorrei misurare il testo che ci viene dal Senato: un testo che ha subito gravi arretramenti per spinte del Governo, sia in rapporto al disegno iniziale, sia in rapporto a quelle che erano state le scelte della Sottocommissione, la quale aveva previsto una selezione ad opera dei consigli giudiziari, per la quale assumeva rilievo il parere dei comuni interessati, ed una competenza penale del giudice di pace. Ora, invece, il testo così come ci giunge dal Senato pone una domanda centrale: quali soggetti sociali, quali ceti assolveranno alle funzioni del giudice di pace che vogliamo istituire. Considerando il limite di età minimo di 35 anni, la non rinnovabilità dell'incarico, la retribuzione massima mensile di 375 mila lire, quale motivazione può indurre 40 mila cittadini ad assolvere fruttuosamente un simile mandato? Quale motivazione, al di là di quella che può venire dal mandato della collettività, dalla coscienza di rappresentare la collettività? E quale credibilità noi riteniamo possa avere un giudice così selezionato? La carenza assoluta di rappresentatività, poi, è molto significativa quando ci riferiamo al potere di decidere secondo equità che s'intende attribuire a questo organo. Quale mandato di decidere secondo equità, e quindi al di fuori delle strette regole del diritto, per un soggetto che non è rappresentativo, e che viene selezionato in modo casuale?

Si vuole che la selezione sia affidata al Consiglio superiore della magistratura e che questo consiglio possa delegarla ai presidenti delle corti di appello; ciò che di fatto, bisogna presumere, avverrà solitamente. Quali strumenti di conoscenza questi organi hanno delle realtà locali? L'impressione è che si dia spazio a qual-

siasi tipo di pressione, anche la più indegna. Ricordiamo, d'altronde, che l'esigenza di dare una connotazione in qualche modo rappresentativa al conciliatore non è solo della nostra parte politica, né solo di questi ultimi anni, e che già nell'ordinamento del 1865 il conciliatore veniva nominato sulla base di una terna indicata dal consiglio comunale; scelte di questo segno, poi, erano contenute anche negli schemi elaborati qualche anno fa dal ministro Bonifacio, dando grande rilievo alle indicazioni provenienti dagli enti locali; ma anche l'originario disegno di legge, così come è stato proposto dal Governo al Parlamento, a parte le sue macchinosità, mostrava una linea di tendenza volta, in qualche modo, a riconoscere il ruolo delle autonomie locali; ed una simile tendenza era presente anche nel lavoro compiuto dal Comitato ristretto della Commissione giustizia del Senato.

Da parte nostra si deve sottolineare l'esigenza di ritornare a questo indirizzo: lo consente la Costituzione, che all'articolo 102 sollecita la partecipazione popolare all'amministrazione della giustizia ed all'articolo 106 prevede la possibilità di una nomina elettiva dei magistrati ordinari. Nella specie non si tratterebbe, per altro, di elezioni dirette, ma della partecipazione delle autonomie locali al procedimento di selezione di questi giudici.

Registro con soddisfazione il fatto che anche il relatore ha avanzato riserve circa la possibilità che il Consiglio superiore della magistratura deleghi, per la nomina dei giudici di pace, il presidente della corte d'appello e non i consigli giudiziari; tali riserve sono fermissime nell'ambito dell'Associazione nazionale magistrati.

All'interno di un procedimento di selezione che prevede una partecipazione delle autonomie locali ha senso stabilire criteri che siano direttivi rispetto ai fini della selezione. A titolo indicativo, vorrei richiamarmi a quelli previsti dalla proposta di legge Tropeano; la preparazione culturale generale e specifica, la conoscenza dei rapporti e dei problemi sociali della comunità nella quale il nuovo giudice è chia-

mato ad operare, la disponibilità di tempo nonché le condizioni di lavoro dell'aspirante all'incarico. Ho l'impressione, però, che tali criteri resterebbero un *flatus vocis* se non si introducesse un meccanismo reale di verifica e di garanzia che solo l'apporto degli enti locali può consentire.

Un altro aspetto sul quale vorrei soffermarmi è quello relativo alle competenze che debbono affidarsi al nuovo giudice. A tal proposito vorrei ricordare che il Comitato ristretto della Commissione giustizia del Senato aveva operato una scelta relativa a competenze di tipo penale; sono lieto di aver sentito anche il relatore avanzare riserve in merito e ritengo che, allo stato attuale, sia necessaria una riflessione che consenta di delimitare la competenza penale a talune contravvenzioni, ad esclusione, ad esempio, di quelle finanziarie, e a qualche delitto come la diffamazione.

È importante rispondere positivamente circa il contenuto del mandato, la competenza del nuovo giudice, perché, in tal modo, si risponde ad un quesito ancora più ampio e rilevante, quello relativo alla sua identità, se non vogliamo accontentarci di una mera operazione di razionalizzazione e vogliamo, invece, configurare un ruolo sociale effettivo per il giudice di pace.

Un'altra esigenza rilevante è quella di disegnare con più convinzione le circoscrizioni del nuovo giudice. Non sono soddisfacenti, infatti, le previsioni contenute nell'articolo 1 del progetto di legge che consentono ai comuni con popolazione inferiore a 40.000 abitanti una discrezionalità nel riunirsi in consorzi al fine di rientrare, per ciò che concerne il giudice di pace, in un'unica circoscrizione. È necessario, a nostro avviso, che i consorzi diventino invece obbligatori, perché affidarsi alla discrezionalità dei comuni può significare lasciare spazio eccessivo a giochi di campanile che indubbiamente in situazioni di questo tipo possono farsi. È anche opportuno rendere obbligatorio il decentramento, in quanto non è concepibile che in un grande centro si mantenga un si-

stema di unificazione degli uffici del conciliatore, sistema che mal risponderebbe alle esigenze di giustizia. Basti pensare ai problemi che a tale proposito si porrebbero in metropoli come Roma, Milano e Napoli, problemi che si potrebbero risolvere prevedendo fin d'ora che vi debba essere un giudice di pace ogni 40.000 abitanti.

D'altronde, mi rendo anche conto del fatto che un provvedimento come quello in discussione avrà un impatto diverso in ragione delle zone in cui verrà applicato: sarebbe, pertanto, opportuno che inizialmente venisse attuato in centri né troppo grandi né troppo piccoli, per poi essere esteso a tutto il territorio nazionale.

Per quanto riguarda il compenso — che nel limite massimo è previsto in 375 mila lire al mese — nel testo in esame si opera la scelta di erogarlo in base al numero di udienze tenute, ma ho l'impressione che, così facendo, rischiamo una proliferazione abnorme delle udienze allo scopo di aumentare la diaria. Forse sarebbe più opportuno collegare il compenso ai ricorsi evasi, rifacendosi al precedente rappresentato dalle commissioni tributarie.

Vi è poi il quesito centrale del giudizio secondo diritto o secondo equità. Al riguardo il relatore poneva delle domande. Vorrei precisare che per equità non intendiamo un nuovo istituto, ma quello già previsto nella legislazione vigente, agli articoli 113 e 114 del codice di procedura civile, e 438, 439, 844 e 1374 del codice civile. Si tratta di applicare la giustizia del caso concreto, quella che il legislatore avrebbe previsto se non avesse avuto presenti tutte le circostanze; una giustizia, quindi, che non può dar luogo di per sé ad arbitrio, in quanto deve rifarsi ad esperienze comuni e ai principi generali del diritto e, tra questi, evidentemente innanzitutto a quelli della Costituzione.

Per altro, prima ancora di stabilire se il giudizio di equità debba essere generalizzato o circoscritto, ritengo che ci si debba porre la questione dell'indennità del giudice di pace e dei modi di selezione di esso, ai fini della sua rappresen-

tatività. Infatti, è evidente che è diverso affidare un giudizio di equità ad un giudice che sia rappresentativo della collettività, ed in cui questa si riconosce, oppure ad un giudice nominato attraverso un sistema burocratico di selezione.

Vi è poi il tema non secondario del rito. Il testo varato dall'altro ramo del Parlamento configura un rito addirittura triplice, anche se apparentemente esso sembrerebbe doppio al di sopra e al di sotto del limite di 500 mila lire. L'esigenza di fondo mi pare sia quella di unificare il rito, quali che siano le forme che esso deve assumere. Vorremmo, inoltre, che tale unificazione fosse davvero completa per dare omogeneità di trattazione a queste cause.

Esaminando nei particolari il testo del Senato, si nota che ai fini del rito, il limite di 500 mila lire risulta solo dalla rubrica e non dal testo dell'articolato: per cui qualcuno si pone il quesito se tale limite sia operante.

All'articolo 322-*sexies* si prevede che il rito del lavoro semplificato si applica alle cause comunque introdotte da un procedimento di conciliazione in sede non contenziosa. Queste ultime, quando passano alla sede contenziosa perché non è riuscita la conciliazione, seguono sempre il rito delle cause di valore inferiore alle 500 mila lire. E sembra un'anomalia che si debba adottare tali regole processuali anche se il valore delle cause è superiore a questa somma.

Sempre con riferimento alle cause il cui valore non supera le 500 mila lire, è previsto nel nuovo articolo 321, al fine dell'instaurazione del contraddittorio, un termine dilatorio di 30 giorni per la notifica al convenuto del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza. Se invece il valore della causa supera le 500 mila lire, il termine in questione resta quello ordinario: non si capisce perché per costituirsi in una causa in minor rilievo siano previsti 30 giorni e in una di maggior rilievo solo 3.

Queste considerazioni — e ne tralascio altre che potrebbero pure essere fatte in

proposito delle nuove norme processuali previste dal Senato — servono a segnalare l'esigenza di approfondire l'argomento, basandosi sulla scelta politica dell'unificazione del rito che, per altro, è sollecitata dall'Associazione nazionale magistrati e guardata con favore anche dai docenti che abbiamo consultato, cioè i professori Chiarloni e Cirino Canova.

L'articolo 23 del testo al nostro esame pone il problema del termine per la nomina dei giudici di pace. Tale problema rimane insoluto. Ho già detto che il termine in questione potrebbe essere fissato con scadenze diverse, attraverso un procedimento selettivo per qualità di sede: piccola, grande o media.

Un altro problema da risolvere è quello della copertura finanziaria della legge assieme a quello dell'approntamento delle strutture necessarie per dare praticabilità effettiva al nuovo ufficio. Su questo tema si è soffermato il relatore, il quale sottolineava l'esigenza di verificare quali fossero le intenzioni reali del Governo e della maggioranza: se si intende davvero istituire questo nuovo giudice, sarà necessario compiere insieme una grossa riflessione ed impegnarsi soprattutto ai fini dell'approntamento delle strutture.

Come mi pare si possa evincere da questo mio intervento, il testo in esame desta in noi comunisti notevoli perplessità che ci fanno dire che esistono considerevoli esigenze di ripensamento sulle scelte fatte dal Senato; perplessità che riguardano anche la capacità dell'organo di assolvere la funzione sia in termini di quantità, sia in termini di qualità. In altri termini, sulla scorta delle norme approvate dal Senato, non è possibile prevedere se il giudice di pace sarà in grado di assolvere la sua funzione sia dal punto di vista del numero e della tempestività delle decisioni, sia dal punto di vista della credibilità delle stesse e del loro grado di giustizia. Se questi due requisiti essenziali delle decisioni fossero mancanti, ne scaturirebbe un notevole discredito dell'organo: discredito pericolosissimo, perché si riverserebbe sulla

intera istituzione giudiziaria, dando il segno del fallimento della riforma. Guai se ciò avvenisse, perché la riforma è attesa grandemente sia dagli utenti, sia dagli operatori. Sarebbe il fallimento di una misura che ha un grande significato culturale e strategico non solo per la nostra parte politica, ma anche per tutti coloro che hanno a cuore questi problemi.

Quanto ho detto non tocca, ovviamente, la necessità di lavorare tempestivamente su tutti i problemi sollevati al fine di varare la riforma del giudice di pace. Il gruppo comunista si riserva di proporre emendamenti sui punti che ho richiamato. È chiaro che il testo potrebbe anche essere approvato così come è: lo faccia chi crede, chi lo ha sorretto al Senato. Noi no, perché in tale sede abbiamo dato un voto di astensione. Ma insistiamo affinché il provvedimento segua un *iter* accelerato. La maggioranza dovrà, però, assumere un atteggiamento chiaro e tutti dovranno farsi carico delle proprie responsabilità.

**PRESIDENTE.** Allo stato non vi sono altri iscritti a parlare nella discussione sulle linee generali, per cui questa potrebbe essere considerata chiusa.

Il collega Mannuzzu, nel sottolineare la necessità di concludere rapidamente l'*iter* del provvedimento — e non dimentichiamo le pressioni esterne in questo senso — ha messo in evidenza l'alta problematicità degli argomenti trattati, ma non ha certo espresso una contrapposizione del gruppo comunista. Per questa ragione sono indotto a fare questa proposta: chiudere, come accennavo poc'anzi, la discussione sulle linee generali, rinviando a quella sugli articoli l'approfondimento dei temi specifici visto che — e ritengo opportuno ripeterlo — la relazione, l'intervento di oggi del collega Mannuzzu e gli altri svolti in sedute precedenti hanno posto in luce il consenso di massima di tutti i componenti della Commissione sul provvedimento e sulla necessità, oltre che sul valore, del nuovo organo; allo stesso modo è stato espresso consenso circa la scelta di rivedere altri istituti ed altre

questioni quali la competenza del conciliatore e del pretore, la regolamentazione delle istruttorie, i criteri di comparazione del processo del lavoro all'interno del processo civile monocratico.

Lavorando in tal modo, inoltre, manifesteremo in concreto la nostra volontà di procedere in tempi brevi all'esame del provvedimento. Rimane la possibilità di una eventuale iniziativa nel senso di provvedere con uno stralcio o attraverso un decreto-legge alla ricognizione delle competenze del pretore; dovrà essere tuttavia la Commissione o il Governo a farsi carico di questa iniziativa.

Dichiaro dunque chiusa la discussione sulle linee generali.

**RENATO DELL'ANDRO, Relatore.** In considerazione dell'urgenza che riveste questo provvedimento, non ho difficoltà ad aderire alla proposta del presidente. Auspico tuttavia che, avendo già sollevato l'esigenza di alcune riflessioni di carattere generale nonché di carattere particolare, in sede di discussione degli articoli si possa svolgere un dibattito più ampio ed approfondito, che tenga conto delle osservazioni emerse sia in questa sede, sia nel corso del dibattito che si è svolto in Senato ed anche delle esigenze che ci vengono prospettate dall'esterno.

**GIUSEPPE GARGANI, Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia.** Il Governo concorda con la proposta del presidente. La mia replica pertanto sarà telegrafica, riservandomi di intervenire sui singoli problemi, in sede di discussione degli articoli e considerando che al Senato, dove si è svolto un amplissimo dibattito, il Governo ha già manifestato le sue posizioni ed il suo pensiero.

Mi sembra che non vi sia alcuna opposizione sostanziale alla filosofia del provvedimento; mi sembra cioè di rilevare che sono state chieste solo delle modifiche particolari, che la Commissione in piena libertà valuterà e sulle quali il Governo si riserva di pronunciarsi.

Questo provvedimento è urgente e la sua problematica è analoga a quella di

altri provvedimenti che sono già stati approvati dal Parlamento e sui quali il Governo ha già espresso la sua posizione; proprio per la sua urgenza spero che il Parlamento dia al più presto una indicazione, altrimenti il Governo si vedrà costretto ad assumere provvedimenti adeguati per la necessità di concludere in tempi stretti. Sarebbe tuttavia preferibile — in proposito vorrei dire, e mi rivolgo soprattutto al relatore, che non sono pregiudizialmente ancorato alle proposte del Governo e che sono pertanto aperto a qualsiasi soluzione la Commissione voglia apportare — una soluzione che tenga conto delle varie iniziative e delle varie indicazioni venute dai gruppi. In questo senso sarebbe auspicabile che con sollecitudine venisse approvato il provvedimento.

L'onorevole Mannuzzu ha detto che il gruppo comunista al Senato non ha votato il testo; mi corre l'obbligo di rilevare che l'unica opposizione avanzata dal gruppo comunista ha riguardato il modo di elezione del giudice di pace, perché si

voleva che ad eleggerlo fossero i consigli comunali. È prevalsa una tesi diversa, alla quale il Governo era più favorevole, ma per il resto il gruppo comunista mi pare abbia dato un consenso complessivo e lo dico rilevando in positivo questa impostazione.

Riservandomi di entrare nel merito dei singoli problemi in sede di esame degli articoli, ringrazio sin d'ora la Commissione per aver accolto l'invito del presidente affinché si proceda celermente all'esame del provvedimento.

**PRESIDENTE.** Il seguito della discussione, per l'esame degli articoli, è rinviato ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.**

---

*IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO  
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI  
DOTT. TEODOSIO ZOTTA*

---

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO